

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Mauro Orlandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Avv. Marina Santarelli | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Alberto Monti | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 7 febbraio 2013 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Nel proprio ricorso il ricorrente ha rappresentato di aver stipulato con la convenuta, nell'aprile 2011, un contratto di anticipo su fatture, che prevedeva la concessione di finanziamenti a beneficio del ricorrente per un ammontare pari al massimo all'80% dell'importo delle fatture presentate; di aver presentato per l'anticipo una sola fattura, emessa nel settembre 2011, di importo pari a € 261.035,72 a fronte di lavori e forniture resi dal ricorrente a beneficio di una società terza "a fronte di uno stato di avanzamento lavori (S.A.L.) per la costruzione di opere viarie fatte su commissione [di un committente pubblico]"; che tale fattura fu "accettata dalla banca" e che "la cessione del relativo credito fu accettata dalla [società terza] con missiva del 5 ottobre 2011, come da comunicazione che la banca inviò al finanziato [ricorrente] solo il 2 marzo 2012, quindi a ben sei mesi di distanza dal perfezionamento della cessione"; che, a fronte della fattura, il ricorrente ricevette un finanziamento di € 200.000,00 ma che successivamente, la fattura non fu onorata dalla società terza; il ricorrente, pertanto, intendendo attivarsi per il recupero del credito "in proprio e a sue spese" con un "ricorso per ingiunzione", necessitava "che la Banca gli ritrasferisse il credito o che si associasse a lui nel ricorso... omissis.. pena l'improcedibilità dello stesso".

Ciò esposto, il ricorrente contesta le iniziative assunte dalla convenuta, che: a) "non volle né trasferire il credito né associarsi alla sua realizzazione", argomentando in ordine alla possibilità, contrattualmente garantita al ricorrente, di "rivolgere indifferentemente la propria pretesa al debitore ceduto come al creditore cedente" e che "proclamò anzi di voler trattenere le fatture (documento essenziale per l'ingiunzione ex art. 634 c.p.c.) a 'garanzia' del credito da lei vantato verso il [ricorrente]", rivendicando conseguentemente, ai fini della restituzione della documentazione, il previo rimborso dell'anticipo ("l'intera fattura garantisce il rientro del credito della Banca derivante dall'anticipazione, ivi compresi gli interessi e le eventuali spese che si



rendessero necessarie”; “qualora... omissis... rimborsasse l’anticipazione... omissis... l’intera fattura ritornerebbe ad essere un suo credito che egli potrebbe tutelare nel modo ritenuto più opportuno”).

Lamenta poi il ricorrente che la convenuta ha segnalato, “in modo del tutto ingiustificato” la posizione del ricorrente alla Centrale Rischi (“pregiudicandone il credito commerciale e inducendo altri istituti di credito a ritirare i loro fidi”), contestandone il presupposto in base all’orientamento della Suprema Corte, in base al quale la stessa “non possa conseguire da un semplice inadempimento del cliente (in questo caso addirittura determinato dall’operato della... omissis... filiale), ma debba conseguire alla verifica dell’insolvenza, anche se non dichiarata, dello stesso”.

Inoltre, il ricorrente lamenta che la stessa convenuta in data 28 maggio 2012, ha revocato le linee di credito al ricorrente, “intimandogli in versamento per contanti dei 200.000 euro versati sul conto anticipi nonché del saldo negativo (poco più di 3.000 euro) del conto corrente; e ciò costituirebbe, una “grave violazione degli obblighi di comportamento della banca, la quale sta abusando dei diritti ad essa eventualmente derivanti dal contratto in questione”, posto che le riferite iniziative gli impediscono: di ottenere – non avendo la fattura valore di “garanzia” né a termini di legge né contrattuali - il “ristoro del proprio credito verso la società terza, trattenendo indebitamente i documenti che ne costituiscono prova e che sono necessari per l’emanazione di un decreto ingiuntivo in proprio favore”; di estinguere il proprio debito, gravandolo anzi di “interessi e spese che traggono origine solo dal proprio illecito comportamento”; di conservare – in relazione all’ “indebita segnalazione alla centrale rischi” - senza comprometterlo “il credito commerciale che la ditta [del ricorrente] ha e che gli è valso la fiducia di altri istituti di credito”.

Pertanto il ricorrente ha chiesto all’ABF: ordinare alla banca di prendere tutte le misure necessarie affinché il ricorrente possa agire nei confronti del debitore ceduto; ingiungere alla banca il ripristino delle linee di credito interrotte; ordinare alla banca la cancellazione della segnalazione in C.R.; Condannare la banca ad un risarcimento pari ad € 90.000,00, o altra somma ritenuta di giustizia.

Nelle proprie controdeduzioni la convenuta ricostruisce la vicenda come segue: a) l’impresa individuale del ricorrente è titolare di un conto corrente e di un conto anticipi fatture, entrambi aperti nel mese di aprile 2011; b) in relazione al credito ceduto, già menzionato nei fatti descritti dal ricorrente, la convenuta, “risultando impagata la fattura anticipata”, ne intimava il pagamento sia al destinatario della stessa sia all’emittente; c) il legale dell’impresa terza respingeva l’intimazione di pagamento informando la banca che, tra l’altro, “il credito relativo alla suddetta fattura non sarebbe ancora esigibile” e che sulla stessa fattura “pendono rilevanti contestazioni già sfociate in vertenze giudiziarie”. Inoltre la convenuta dà conto dell’interlocuzione con il legale del ricorrente, anche in tema di facoltà della convenuta “di rivolgersi indifferentemente al cedente o al debitore ceduto per riscuotere il credito” e di segnalazione nella Centrale dei Rischi “effettuata in ottemperanza alla Circolare della Banca d’Italia n. 139/91”.

A giustificazione della propria condotta e a fondamento delle proprie pretese, riprendendo le argomentazioni già esposte nella suddetta interlocuzione, riporta le previsioni contenute nell’art. 4 del contratto di anticipo fatture e nella “distinta di presentazione di fatture con cessione del credito pro solvendo”.

Informa di aver ottenuto dal Tribunale, a carico della ditta individuale del ricorrente e del garante, “decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo”.

Pertanto la convenuta richiede: in via preliminare, che il Collegio ABF dichiarare irricevibile il ricorso “in quanto la controversia ha un valore superiore a € 100.000 e in quanto risulta pendente dinanzi all’autorità giudiziaria la procedura post decreto ingiuntivo”; in via subordinata, che respinga il ricorso “in quanto le richieste della cliente non risultano fondate”.

DIRITTO

Vanno esaminate preliminarmente le eccezioni pregiudiziali svolte dalla convenuta. Di esse quella relativa alla improcedibilità del ricorso per pendenza della lite avanti l'AGO risulta fondata.

Non è controverso infatti che la banca abbia agito mediante decreti ingiuntivi sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti del cessionario, attuale ricorrente. Ciò del resto rientra in una prassi di ovvia tutela del cessionario.

L'art. 2, comma 6, delle Deliberazione C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275 (Disposizioni di carattere generale); e la Sez. I, Par. 4, Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia, prevedono che *«Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge»*.

Tale disposizione va coordinata con quella di cui all'art. 2 della sez. VI delle citate Disposizioni., dalla quale emerge che qualora l'intermediario abbia sottoposto la controversia all'AGO dopo la proposizione del ricorso, ciò non vale necessariamente a spogliare l'ABF dalla cognizione del ricorso stesso.

Nel caso in esame tuttavia la banca ha investito l'autorità giudiziaria della controversia nella sua interezza coinvolgendo, nel legittimo esercizio del suo diritto di tutela del proprio credito, sia il ceduto che il cedente. Alla AGO è quindi demandato l'accertamento circa la esistenza del credito ceduto, accertamento che peraltro non potrebbe essere svolto in questa sede.

E' anche da osservare che la prima domanda del ricorrente che chiede all'ABF di accertare che la banca ha mancato ai suoi doveri nel rifiutargli la riconsegna della fattura, appare immediatamente contraddittoria, alla luce del ben noto disposto dell'art. 1262 c.c., con la premessa dell'intervenuta cessione del credito ed ancor più con quella che tale cessione è stata accettata dal ceduto (o gli è stata notificata). Sicché l'accertamento richiesto al Collegio non potrebbe non portarsi anche incidentalmente sulla questione dell'efficacia della cessione.

Al riguardo, il Collegio ribadisce che la richiamata disposizione di cui alla Sez. I, Par. 4, Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie debba essere intesa in senso ampio, escludendo la proponibilità all'Arbitro di domande rispetto alle quali sussista un vincolo di connessione anche c.d. impropria fra tali domande e controversie dedotte avanti l'AGO.

Sotto questo profilo è allora da osservare che non solo la prima domanda del ricorrente postula lo svolgimento di accertamenti su questioni demandate all'AGO, ma anche le altre domande appaiono connesse con le medesime questioni. Infatti il ricorrente non ha contestato la propria segnalazione in CR per motivi procedurali, ma per ragioni sostanziali.

In definitiva quindi l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla resistente appare fondata.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la non procedibilità del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO